



Città di Locri

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 27/11/2024

OGGETTO:	TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025 - APPROVAZIONE
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre**, alle ore **15:30**, convocato come da avvisi scritti in data 19/11/2024 prot. n° 32857, si è riunito sotto la presidenza del **Consigliere Avv. Domenico Maio** in seduta pubblica sessione **Ordinaria** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.	Cognome Nome	Incarico	Presenza
1	Fontana Giuseppe	Sindaco	Presente
2	Maio Domenico	Presidente	Presente
3	Bumbaca Domenica	Consigliere	Assente
4	Monteleone Ornella	Consigliere	Presente
5	Cappuccio Alfredo	Consigliere	Presente
6	Arone Giuseppe	Consigliere	Presente
7	Romeo Gessica	Consigliere	Presente
8	Puro Giovanni	Consigliere	Presente
9	Rupo Roberta	Consigliere	Presente
10	Cautela Roberta	Consigliere	Assente
11	Panetta Vincenzo	Consigliere	Presente
12	Cavaleri Marco	Consigliere	Assente
13	Sainato Raffaele	Consigliere	Presente
14	Cutrona Marco	Consigliere	Presente
15	Lacopo Giovanni	Consigliere	Presente
16	Passafaro Ugo	Consigliere	Presente
17	Sorbara Eliseo	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Caterina Giroidini**.

IL PRESIDENTE

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n° 14 su n° 17 Consiglieri in carica compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell'art. 47 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Dichiara aperta la discussione.

Durante il presente punto all'o.d.g. sono presenti il Sindaco e n. 13 consiglieri . Assenti n. 3 consiglieri comunali (Bumbaca – Cautela - Cavaleri). Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Maio Domenico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Da la parola all'assessore al bilancio Iorfida per relazionare in merito;
interviene l'assessore Iorfida il quale fa presente che per l'anno 2025 vengono approvate le tariffe tari 2025 che rispetto all'anno 2024 subiscono una riduzione che è stata applicata sulle fasce con più occupanti , ciò è stato possibile in quanto dal Pef 2025 vi è stata una piccola riduzione dei costi e pertanto possiamo proporre un lieve calo delle tariffe per i nuclei familiari da tre componenti in su

interviene Sainato per dire se ciò comporterà la modifica del Pef

l'assessore Iorfida risponde che il pef è stato approvato in consiglio comunale nell'aggiornamento biennale 2024/2025 pertanto eventuali variazioni verranno fatte in sede di approvazione Pef anno 2026;

il consigliere Sainato continua il suo intervento sul punto per dire che ha vista pubblicata una delibera di Giunta comunale in cui approvata una convenzione con Arrical per un conguaglio Tari 2020/2022, chiedo se l'atto doveva essere di competenza consiliare trattandosi di convenzione ed inoltre seppure mancava l'allegato alla delibera ed essendo riuscito a reperirlo dal sito dell'arrical volevo attenzionare che la convenzione è stata ,modificata da Arrical e pertanto va verificato se non abbiate utilizzato l'allegato errato. Inoltre chiedo dove li prendiamo questi soldi che sono legati all'ambiente e allora ci troveremo costretti ad alzare le tariffe che adesso stiamo abbassando o dobbiamo fare dei tagli sul bilancio;

nelle more della risposta dell'assessore Iorfida l'architetto Tucci reperisce la pec di Arrical e dimostra che l'allegato utilizzato è quello trasmesso da Arrical, qualora così come riferisce il consigliere Sainato questo sia stato modificato successivamente Arrical dovrebbe ritrasmetterlo a questo Ente per la relativa approvazione e sostituzione del precedente schema;

interviene l'assessore Iorfida in replica e spiega che il conguaglio tari 2020/2022 è stato inserito nel pef 2024/2025 perché ad aprile 2024 avevamo già ricevuto la comunicazione di Arrical sul conguaglio e si è provveduto ad inserirlo nel pef 2024 per una quota e la differenza erano coperti da residui di quel periodo che dovevano essere riversati ad Arrical abbiamo fatto un conguaglio tenendo conto anche di una somma residuale , quindi la delibera adottata non inficia i valori del pef perché le somme erano state già previste .

il consigliere Sainato ringrazia per la risposta l'assessore e aggiunge che ancora maggiore poteva essere la riduzione senza questo conguaglio della tariffe tari;

esauriti gli interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

-l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

-l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

-il comma 652, ai sensi del quale "... "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651[1] e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

-il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...;

-il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

-il comma 658 ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 22/11/2023 il quale all'articolo 9 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

PRESO ATTO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025 approvato con delibera di consiglio n. 27 del 17/06/2024 e che lo stesso ammonta, per l'annualità 2025, ad € 2.439.372,00;

DATO QUINDI ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 2.439.372,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 766.663

COSTI VARIABILI € 1.672.709

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2025, di cui all'Allegato A.

VISTI:

-l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

-l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

-l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla

città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

VISTA la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a)1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b)2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATO il parere di Regolarità Tecnica e Contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 e 151 del D.lgs.267/2000.

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Con la seguente votazione :

presenti 14 votanti 14 favorevoli 9 astenuti 2 (Cutrona e Lacopo) contrari 3 (Passafaro – Sorbara Sainato)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

1. **DI QUANTIFICARE** in € 2.439.372,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025.

1.**DI APPROVARE**, per l’anno 2025 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, risultanti dall'Allegato A che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l’integrale copertura del costo del servizio.

3) **DI DARE ATTO** che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

-1,, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

-2,, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

5) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025

Con la seguente votazione:

presenti 14 votanti 14 favorevoli 9 astenuti 2 (Cutrona e Lacopo) contrari 3 (Passafaro – Sorbara Sainato)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

PARERE TECNICO PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Parere apposto in data 18/11/2024 da Scarfò Lauretana, con esito FAVOREVOLE.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e allegato alla presente deliberazione

PARERE CONTABILE PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

Parere apposto in data 18/11/2024 da Scarfò Lauretana, con esito FAVOREVOLE.

Motivazione:

Parere firmato digitalmente sulla proposta di deliberazione, ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, e allegato alla presente deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Domenico Maio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Giroldini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Giroldini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Caterina Giroldini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)